



COMUNE DI PIANORO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Testo coordinato

Regolamento approvato con deliberazione C.C. 31 del 23.04.1997, come modificata ed integrata da atto C.C. 78 del 15.07.1997. Successivamente modificato con deliberazioni C.C. 68 del 21.07.1999, C.C. 100 del 20.12.2000, C.C. 35 del 29.05.2003, C.C. 6 del 08.02.2007 e C.C. 48 del 07.07.2010.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 nr. 285; del titolo VII del R.D. 9 Luglio 1939 nr. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e del titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265.

Art. 2

VIGILANZA E MANUTENZIONE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite:

- il responsabile del servizio di Igiene dell'Azienda U.S.L. competente per territorio;
- il responsabile dell'Unità Operativa Servizi Necroscopici;
- gli Uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 3

VIGILANZA SANITARIA

Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, vigila e controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 4

RESPONSABILITÀ'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossai).

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 5

ACCOGLIMENTO SALME NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali vengono accolte:

- a) le salme delle persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita sul territorio comunale e venute meno fuori del medesimo, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nei cimiteri;
- d) ascendenti e discendenti di I grado dei residenti;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti;
- f) i resti mortali delle persone sopra riportate;
- g) le salme delle persone che a causa del trasferimento in casa di riposo abbiano dovuto prendere la residenza presso le stesse.

Art. 6

NECROFORO

Responsabile operativo sui cimiteri comunali di Pianoro, nelle sue 8 sedi di:
GUZZANO - LIVERGNANO - MONTECALVO - MONTE DELLE FORMICHE -
MUSIANO - PIANORO VECCHIO - RASTIGNANO - SESTO è l'addetto agli
Impianti Cimiteriali con la qualifica di Responsabile dell'Unità Operativa Servizi
Necroscopici.

Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono ed in particolare:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere; e che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o

tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;

- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti mortali;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo;
- uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione;
- esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
- effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, regolati dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV-XV-XVII del D.P.R. 285/90, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- verifica che la traslazione delle salme, autorizzate dal Sindaco, avvenga nel rispetto dell'art. 88 n. 2 del D.P.R. nr. 285/90, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
- durante le suddette operazioni, indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo al termine, ad un'accurata pulizia dei siti;
- sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato; controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
- regola l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti al successivo art. 8 (conservando le chiavi dei cancelli);
- durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nei cimiteri, siano debitamente autorizzati;
- essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
- garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri; sotto i loggiati; nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri;
- l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni arrecati durante le operazioni di smontaggio lapidi per tumulazione, estumulazioni ed esumazioni.

Art. 7

PROFILI ADDETTI

I profili degli addetti ai servizi cimiteriali e precisamente il Responsabile Unità Operativa Servizi Necroscopici, Addetti al Servizio cimiteriale, sono compresi tra il personale di ruolo del Comune di Pianoro. I loro obblighi di lavoro, la loro disciplina in servizio sono regolati dal Regolamento Organico.

Art. 8

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

La determinazione dell'orario di apertura dei cimiteri comunali, verrà stabilita annualmente con atto del Sindaco o del dirigente competente.

Art. 9

VISITE CIMITERIALI

Nei cimiteri è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo.

E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe; calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli di età inferiore agli anni 8, se non accompagnati da adulti.

Art. 10

VEICOLI

Nei cimiteri non è consentito l'accesso a veicoli di nessun genere, eccettuato il carro funebre e i mezzi del comune.

Per il trasporto di eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali dei cimiteri.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra potrà avvenire sempre esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Art. 11

LAVORI MURARI

Gli esecutori di lavori privati (tombe di famiglia, sarcofago) all'interno dei cimiteri, debbono:

- a) richiedere ed aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- b) aver ottenuto il permesso di occupazione del suolo pubblico e provveduto al pagamento della relativa tassa;
- c) sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal responsabile dei cimiteri o dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

Le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

Art. 12

DIVIETO PER GLI ORNAMENTI INGOMBRANTI

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

E' ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale, se entro 30 giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto soprarichiamato si estende ai campi per inumazioni. Nei campi di inumazione è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

TITOLO III

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 13

CONSTATAZIONI DI DECESSO

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica **così come predisposto al punto 2.3. della circolare N 24 del 24.05.1993**, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'Azienda U.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, nr. 185 ed in tal caso il coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate alle dipendenze del direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. stessa e svolte ai sensi dell'art.4 D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Il medico curante o il medico necroscopo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

Art. 14

REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale, in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda U.S.L. competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 15

CHIUSURA FERETRO

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, nè essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, nè inumata, tumulata, oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli art. 8 e 9 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 16

SORVEGLIANZA

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza. Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

Art. 17

LOCALE DI OSSERVAZIONE

In apposito locale saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo;
 - b) morte a seguito di accidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
- Tale locale è predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 285/90.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si osservano, le disposizioni del Capo II e III del D.P.R. 285/90.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 19

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria in conformità all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 20

PRODOTTI ABORTIVI

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come " nati morti", i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 21

PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

Su richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 22

I permessi di cui ai precedenti articoli dovranno essere consegnati dall'incaricato al trasporto all'addetto al cimitero e da questi conservati.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 23

CARRI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Art. 24

DECRETO PER IL TRASPORTO

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori dal Comune, è sempre e comunque autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione in questione deve essere consegnata al custode dei cimiteri.

qualora il trasporto interessi altri Comuni, il decreto di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

Art. 25

SIGILLO DEL FERETRO

Per i feretri destinati ad essere trasportati fuori dal territorio comunale, nel termine massimo di ore 60 dal decesso, verrà applicata la normativa prevista dall'Art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 26

SPESE PER IL TRASPORTO

Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari dei defunti e le spese di tale trasporto sono a loro carico.

Nei casi in cui non vi siano parenti le suddette spese sono a carico del Comune.

All'uopo l'Amministrazione Comunale, potrà stipulare apposita convenzione (estensibile anche ai cittadini residenti), con la Ditta migliore offerente, tra quelle specializzate.

Art. 27

MILITARI

Il trasporto di militari eseguito dall'Amministrazione rispettiva con mezzo proprio, è esente da qualsiasi eventuale diritto Comunale.

Art. 28

FUNERALI

I trasporti funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero; le tumulazioni e le inumazioni devono attenersi all'orario seguente:

- GIORNI FERIALE: dalle 8,30 alle 12,30 e nel periodo estivo dalle ore 14,30 alle 17,00 e nel periodo invernale dalle ore 14,30 alle 16,00.

- GIORNI FESTIVI: entro le ore 12,00 e solo su deroga per casi assolutamente non procrastinabili o nel caso di due festività consecutive.

I cortei funebri possono essere seguiti dall'abitazione del defunto alla Chiesa, oppure, qualora non vengano eseguite funzioni religiose, al Cimitero, per un percorso non superiore a mt. 300.

E' comunque sempre vietato qualsiasi corteo di persone appiedate che dovesse interessare strade statali.

I suddetti cortei non possono far soste lungo il percorso, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 29

VIGILANZA SUL TRASPORTO

Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, dovrà vigilare sul rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90. Per l'incombenza specifica potrà delegare personale comunale dipendente o convenzionato.

Art. 30

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si osservano, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo IV del D.P.R. 285/90.

TITOLO VII

STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 31

SEPOLTURE

Nei cimiteri Comunali esistono i seguenti tipi di sepoltura:

- a) gratuita nei campi di inumazione;
- b) privata a pagamento, mediante la concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di:
 - 1) - loculi per tumulazioni individuali
 - 2) - cellette ossaio per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive
 - 3) - loculi per bambini fino ad anni 10 di età
 - 4) - aree per la costruzione di sepoltura con ipogeo, a sarcofago, edicola, cappella, etc...
 - 5) - tombe di famiglia al grezzo
 - 6) - tombe di famiglia o sarcofagi finiti.

TITOLO VIII

INUMAZIONI

Art. 32

CAMPI DI INUMAZIONE

I campi destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

La sola eccezione a tale criterio è costituita dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo.

Art. 33

DISPONIBILITA'

La sepoltura cui alla lettera a) dell'art. 31, è consentita esclusivamente alle salme di cui alle lettere a) b) e) e g) del precedente art. 5.

Art. 34

DISPOSIZIONE DELLE FOSSE

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno mt. 0,50.

I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

Le fosse devono essere scavate a m. 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80

b) per i minori di anni 10 d'età: lunghezza del fondo m. 1,50 larghezza m. 0,50.

Art. 35

FERETRI PER INUMAZIONE

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite in tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,00.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.

Ogni cadavere deve essere collocato in cassa singola e inumato in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Art. 36

INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.

Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con la indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 37

LAPIDI

Sulle sepolture dei campi di inumazione, in sostituzione del cippo regolamentare, è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti che non dovranno comunque mai:

- uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati, ed avere un'altezza massima di m. 1,00;
- coprire una estensione superiore ai 2/3 della medesima;
- dovranno contenere le generalità del defunto;
- la posa della lapide potrà avvenire solo dietro specifica preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale potrà rifiutare la posa di quel manufatto non conforme alle norme del presente regolamento o far rimuovere quello non regolare.

Art. 38
OGGETTI ORNAMENTALI

Le lapidi, croci, monumenti o qualunque altra cosa posta sulle fosse, non potranno essere rimosse senza specifica autorizzazione del sindaco.

All'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa, entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale.

Nessun corripsettivo può essere richiesto o concesso, per questo tipo di cessione.

Art. 39

Per quanto, non espressamente previsto dal presente Titolo, si osservano, in particolare, le disposizioni del Capo XIV del D.P.R. nr. 285/90.

TITOLO IX

TUMULAZIONI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 40

SEPOLTURE PRIVATE: TIPOLOGIA

Come espressamente previsto dalla lettera b) dell'art. 31 del presente regolamento, le salme, o parti di cadaveri, o i resti mortali, o urne cinerarie, possono essere tumulate in:

- a) loculi per sepolture individuali;
- b) in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

Art. 41

PLURALITA' SEPOLTURE

E' consentito che nei loculi vengano depositate, assieme alla salma, più resti mortali o urne cinerarie appartenenti alla stessa famiglia o convivenza, ove vi sia capienza, purchè:

- sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;

- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore;
 - non possono essere concessi loculi per la tumulazione di resti mortali o ceneri.
- Sulla lapide di chiusura del loculo bisogna apporre i nomi di tutti i resti contenuti.
Negli atti del cimitero è necessario fare le debite registrazioni.

Art. 42

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Le sepolture di cui alla lettera b) del precedente art.31, sono una concessione amministrativa attraverso la quale il Comune concede al privato l'uso, per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza, di quanto espressamente indicato nel riferimento soprariportato.

Il loro eventuale rinnovo è subordinato a deliberazione della Giunta Municipale, che deciderà in relazione alle contingenze del momento.

La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario, sarà oggetto di apposito atto di cessione, con espresso richiamo alle norme legislative e regolamentari, anche future, se ed in quanto applicabili.

Salva destinazione specifica sull'atto di cessione, la sepoltura può essere utilizzata unicamente:

- dal coniuge
- dagli ascendenti e discendenti in linea retta di I grado.

Art. 43

DISPONIBILITA'

La concessione delle sepolture private di cui alla lettera b) dell'art. 31 del presente regolamento può essere data anche a persone non residenti nel Comune, sulla base della disponibilità dei cimiteri e a canone più elevato rispetto ai residenti, nei casi seguenti:

- Ascendenti e discendenti di secondo grado di residenti;
- Persone nate nel comune ma residenti altrove al momento del decesso;
- Persone che in vita hanno risieduto nel comune per almeno dieci anni.

Le concessioni non possono superare il 10 per cento dei loculi disponibili al 1 gennaio di ogni anno, salvo motivata deroga deliberata dalla giunta comunale.

Art. 44

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 31 del presente regolamento, sono a tempo determinato ed avranno la seguente durata:

- a) loculi per bambini (di età inferiore ad anni 10):

anni 25, con eventuale rinnovo alla scadenza limitatamente alla salma di prima concessione;

b) loculi per sepolture individuali:

anni 35, con eventuale rinnovo alla scadenza limitatamente alla salma di prima concessione;

c) cellette ossaio per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri:

anni 99, con eventuale rinnovo alla scadenza;

d) concessione di ulteriori loculi per parenti di I° grado ancora viventi ed alle condizioni di cui al successivo art. 52;

e) concessioni quinquennali, relativamente alle lettere a) - b) - d) del presente articolo, ed esclusivamente per il completamento della mineralizzazione della salma;

f) aree destinate alla costruzione di sepolture private, rustici o sarcofaghi per tombe di famiglia, al grezzo, finite:

anni 99, con eventuale rinnovo alla scadenza.

Le concessioni di cui alle lettere a) - b) - c) del presente articolo, potranno concretizzarsi solo con la presenza della salma o dei resti mortali.

Qualora alla scadenza della concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, verrà proceduto in conformità dell'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 45

CONCESSIONE STRAORDINARIA DI LOCULI

La concessione di loculi, in mancanza della salma (lettera d) art. 48, è consentita esclusivamente:

- per il coniuge

- per congiunti di I° grado ancora viventi, i quali, nell'anno in cui è avvenuta la prima concessione, abbiano raggiunto il 60esimo anno di età.

La richiesta di ulteriori loculi di cui al presente articolo, purchè siano disponibili e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 52, deve avvenire entro 1 mese dalla prima concessione.

Per ottenere la concessione, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossaio etc...) e la sua individuazione nel cimitero.

Hanno la precedenza le domande dei residenti del Comune.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Art. 46

RIUTILIZZO LOCULI

Le cessioni di durata di anni 99 o superiore, a prescindere sempre dal disposto dell'art. 92 del D.P.R. nr. 285/90, su richiesta del concessionario del diritto d'uso, possono essere riutilizzate per nuove sepolture nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli art. 81 e 88 del presente regolamento.

Tali concessioni rimaste inutilizzate per un periodo superiore agli anni 35, a norma dell'art. 68 del presente regolamento, ritornano di proprietà comunale.

Art. 47

INCEDIBILITA'

Trattandosi di bene avuto in concessione, è fatto assoluto divieto di acquisto, vendita o gratuito trasferimento di loculi o sepolture in genere, tra privati.

Sarà rifiutata la sepoltura alle salme non espressamente individuabili dall'atto di concessione.

La Giunta Comunale può con delibera motivata modificare ed integrare l'atto di concessione al fine di permettere sepolture non individuate a priori, nell'atto stesso.

In caso di abuso il Comune provvederà ad integrare le sepolture interessate nel patrimonio comunale.

Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 conservano la loro originaria scadenza.

Limitatamente ai loculi perenni, in caso di morte del concessionario, su richiesta degli eredi verrà deciso con deliberazione della Giunta Comunale da chi potrà essere riutilizzato il loculo.

Art. 48

PERMUTA E RETROCESSIONE

La permuta non è mai consentita.

Le modalità di rimborso per le retrocessioni, sono regolate dal successivo art. 66.

Art. 49

STATO DI ABBANDONO

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte ovvero irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere:

- sia alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione;
- sia alla pronuncia della decadenza di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 50

FERETRI PER LA TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, conformemente al disposto degli art. 30 e 31 del D.P.R. nr. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO X

Art. 51

LOCULI SEPOLCRALI

I loculi individuali di cui alla lettera a) dell'art. 40, la cui cessione, in caso di disponibilità, può avvenire anche dietro semplice richiesta verbale e quelli in tombe di famiglia di cui alla successiva lettera b) , possono essere a più piano sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, di conseguenza le sepolture che implicano una sovrapposizione dei feretri, saranno rifiutate.

Art. 52

LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI

Nelle costruzioni di sepolture a colombaio per file sovrapposte, non potranno essere concessi più di 2 loculi contigui nella stessa fila orizzontale.

Art. 53

PRIORITA'

Nella cessione di loculi e cellette ossaio, che può avvenire anche dietro richiesta verbale, dovranno essere osservate le seguenti priorità:

- a) tumulazione di salme o resti mortali;
- b) tumulazione di salme o di resti mortali collocati, in via provvisoria, in altro loculo, celletta ossaio o sepoltura destinata ad altri concessionari;
- c) traslazione, a richiesta degli aventi causa, di salme o di resti mortali, già tumulati in altri cimiteri comunali;
- d) traslazione, a richiesta degli aventi causa, di salme o resti mortali già tumulati in cimiteri di altri Comuni.

Deve sempre comunque essere assicurata la disponibilità di congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

Rimane comunque inteso che i residenti avranno sempre priorità assoluta nei confronti dei non residenti.

Art. 54

LAPIDI

Su ogni loculo avuto in concessione, entro 3 mesi dalla tumulazione, salvo espressa diversa disposizione, a cura del concessionario, dovrà essere collocata una lapide in marmo.

La scelta della lapide è a discrezione dello o degli interessati, nel rispetto delle norme dettate in merito, nel paragrafo successivo.

L'Amministrazione Municipale si riserva di indicare il tipo o il colore del marmo o di fornire direttamente la lastra marmorea.

Nella realizzazione della lapide:

- la lastra marmorea deve essere incassata nel muro;
- il portalampada della votiva, dovrà obbligatoriamente essere collocato nella parte sinistra della medesima;
- l'eventuale vaso di fiori, di conseguenza, essere collocato in quella destra;
- i marmisti e gli installatori dovranno comunicare all'ufficio cimiteriale il giorno e l'orario dell'installazione;
- il Sindaco potrà ordinare la rimozione dei manufatti non in regola.

Art. 55

OGGETTI ORNAMENTALI

Non è consentita la posa di oggetti, fissi o mobili che siano, che sporgano dal marmo oltre cm. 20.

Gli oggetti eventualmente fuori posto, verranno rimossi dal custode dei cimiteri, senza preavviso alcuno e senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito.

All'atto delle estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale.

Nessun corrispettivo può essere richiesto o concesso, per questo tipo di cessione.

TITOLO XI

Art. 56

TOMBE DI FAMIGLIA

Per ottenere la concessione di aree o tombe di famiglia, di cui all'art. 40 lettera b) del presente regolamento, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco.

Le concessioni verranno effettuate dalla Giunta Municipale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero altri criteri stabiliti con apposito atto ufficiale.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale:

- entro giorni 15, dovrà provvedere al versamento del corrispettivo tariffario;
- entro giorni 90, dovrà eventualmente presentare progetto di realizzazione o ultimazione dell'opera;
- entro giorni 30 dalla licenza edilizia o dalla consegna del manufatto, dovrà presentarsi all'Ufficio Segreteria del Comune per la stipula dell'atto di cessione.

Il non rispetto di quanto sopra determinato, senza giustificato motivo, può comportare la nullità della concessione. Nella circostanza specifica il concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di cessione detratte le spese.

Art. 57

DIRITTI E DOVERI

Il o i Concessionari di un'area cimiteriale o di un rustico, assumono l'obbligo di costruire sull'area medesima o di ultimare, entro il termine assegnato dal successivo

art. 59, il tipo di sepoltura privata, nella quale potranno essere ricavati unicamente loculi individuali, per la quale hanno ottenuto la concessione.

Il o i Concessionari di una tomba di famiglia o di un sarcofago, assumono il diritto di uso del sepolcro nei termini stabiliti dal relativo contratto.

Gli utilizzatori compresi nel contratto potranno accedere alle sepolture alle stesse condizioni previste per il concessionario.

I loculi possono essere riutilizzati con i criteri del precedente capoverso e le modalità stabilite dagli art. 75 e 76, del presente regolamento.

Durante il periodo di concessione ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario.

Allo scadere del periodo di concessione qualora non ne venga espressamente richiesto il rinnovo, la concessione rimane di proprietà del Comune.

Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvederà alla estumulazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 58

PROGETTI PER TOMBE DI FAMIGLIA

I singoli, progetti di costruzione di tombe di famiglia, devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Comunale Edilizia e del SIP dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi che possono essere realizzati nel sepolcro.

Resta inteso che:

- le sepolture non debbono avere la possibilità di accesso diretto dall'esterno del cimitero;
- i loculi devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro;

Art. 59

TERMINE PER LA COSTRUZIONE

Le costruzioni di sepolture private su aree date in concessione, o la ultimazione dei grezzi, devono essere realizzate entro il perentorio termine di anni 2 dalla data della relativa concessione.

Il non rispetto di questo limite perentorio, senza giustificato motivo, può comportare la revoca della concessione.

Nella circostanza specifica, il Concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di cessione del diritto d'uso.

Art. 60

BENEFICIARI

Il diritto d'uso delle tombe di famiglia private concesse a persone fisiche, se non espressamente indicato nell'atto di convenzione, è riservato:

- ai concessionari
- coniuge eventuale
- ascendenti e discendenti in linea retta di I° grado.

Il diritto d'uso concesso ad Enti, Associazioni, Gruppi etc., è riservato esclusivamente alle persone contemplate dal relativo ordinamento e/o dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto o concessione, possono essere esercitati fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 61

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Nel caso che la concessione del sepolcro sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per l'acquisto o la costruzione o la ultimazione di una tomba, tutti i Concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la concessione, la sua agibilità, la sua manutenzione.

TITOLO XII

Art. 62

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

La concessione di sepolture private (loculi - cellette ossaio - tombe di famiglia), si estinguono per:

- a) scadenza del periodo di concessione
- b) revoca della concessione
- c) decadenza della concessione
- d) rinuncia alla concessione
- e) soppressione del cimitero

Art. 63

SCADENZA

Ogni tipo di sepoltura privata, allo scadere del periodo di concessione senza che venga esercitato il diritto di rinnovo di cui all'Art. 44, del presente regolamento, ritorna di proprietà comunale.

Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

I beni in questione vengono rimessi sul mercato.

Art. 64

REVOCA

La revoca può essere esercitata dal Comune:

- a) per le concessioni perpetue, previo avviso alle parti anche a mezzo pubbliche affissioni, trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verificano gravi insufficienze rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere in altro modo. Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.
- b) per le concessioni a tempo determinato, per il trasferimento del feretro in altra sede. Qualora la permanenza del feretro nella sepoltura privata si sia protratta per oltre il 50% della concessione, nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.
- c) qualora rimanga inutilizzato per un periodo superiore agli anni 35.

Art. 65

DECADENZA

La decadenza può essere comunicata dal Comune al Concessionario, previa regolare diffida, in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione od in quelle eventualmente notificate, anche per pubblica affissione o per lo stato di abbandono di cui all'art. 49.

Per i feretri estumulati verrà proceduto conformemente all'art. 86 del D.P.R. 285/90.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 66

RINUNCIA E RIMBORSI

Il concessionario che intende retrocedere uno o più loculi o ossari avuti in

concessione, dovrà rinunciare a favore del Comune. La rinuncia dovrà essere valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale la quale effettuerà il rimborso in base alle tariffe in vigore al momento della cessione, applicando i seguenti criteri:

- per restituzioni di loculi che avvengono entro il 1° e 2° anno dalla data di concessione rimborso pari all'80%;
- per restituzioni di loculi che avvengono dal 3° al 10° anno dalla data di concessione rimborso pari al 50%;
- per restituzioni di loculi che avvengono dall'11° anno dalla data di concessione in poi rimborso pari al 30%;
- per restituzioni di ossari che avvengono entro i primi 10 anni dalla data di concessione rimborso pari al 50%;
- per restituzioni di ossari che avvengono dall'11° anno dalla data di concessione in poi rimborso pari al 25%.

Art. 67

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

In caso di soppressione del cimitero, o di rifacimento delle opere, tutte le Concessioni si estinguono.

In tal caso i Concessionari hanno diritto di richiedere ed ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o per la durata di anni 99 per le concessioni ad uso perpetuo.

Tale diritto può essere esercitato entro giorni 30 dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del cimitero, notifica che può avvenire anche per pubblica affissione.

Per i feretri per i quali non è stato esercitato il diritto sancito nel capoverso precedente, verrà provveduto in conformità dell'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Di contro, coloro che tale diritto hanno esercitato, debbono usufruire del gratuito trasporto del o dei feretri o dei resti mortali al nuovo sito.

Art. 68

CONDIZIONI DELLA SOPPRESSIONE

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. nr. 285/90, può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

TITOLO XIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 69

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio completo dalla inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove sepolture.

Qualora, dopo il prescritto turno di rotazione decennale, si sia accertata la incompleta mineralizzazione di una salma, la rotazione viene prolungata di un ulteriore periodo quinquennale.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art. 70

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria nell'interesse della Giustizia;
- b) per essere trasportate in altra sepoltura;
- c) per essere cremate.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sal autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente impartite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o da suo delegato, e dal necroforo comunale.

Le esumazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, devono:

- essere autorizzate dal Sindaco, previa verifica dell'accessibilità;
- essere eseguite dal necroforo comunale;
- alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o di suo delegato.

Art. 71

CALENDARIO DELLE ESUMAZIONI

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni:

- a) nei mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE;
- b) quando trattasi della salma di una persona morta per malattia infettiva e/o contagiosa, a meno che non siano trascorsi anni 2 dalla morte ed il coordinatore sanitario interessato, dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio alcuno per la salute pubblica.

Art. 72

ORARIO DELLE ESUMAZIONI

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore antimeridiane.
Alle operazioni possono assistere i famigliari del defunto.

Art. 73

RESTI MORTALI

Le ossa che vengono rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossaio comune, a meno che, coloro che ne hanno interesse, abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in celletta o loculo avuto in concessione, nel medesimo o in altro Cimitero.
In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. nr. 285/90.

Art. 74

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le salme per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano incomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite ed inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere per permettere l'inserimento dei resti mortali in contenitore di misura inferiore a quella della cassa nella quale fu tumulato.

Tali estumulazioni sono regolate dal Sindaco.

Art. 75

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere estumulate prima dello scadere del periodo di concessione:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria nell'interesse della Giustizia;
- b) per essere trasportate in altra sepoltura alle condizioni di cui all'Art. 88 del D.P.R. nr. 285/90;
- c) per essere cremate;
- d) relativamente ai loculi a concessione perpetua, o le tombe di famiglia, per la raccolta dei resti mortali nelle apposite cassette zincate di cui all'art. 36 n. 2 del D.P.R. nr. 285/90, alle condizioni del successivo art. 76 che sono tassative.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sal autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente impartite.

Tali estumulazioni debbono essere eseguite alla presenza del direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o di suo delegato e del necroforo comunale.

Le estumulazioni straordinarie di cui alle lettere b) c) d) devono:

- essere autorizzate dal Sindaco;
- essere eseguite dal necroforo comunale;
- alla presenza del direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o di suo delegato;
- al momento dell'operazione deve essere presente un'impresa di pompe funebri per l'eventuale fasciatura della cassa, se la salma non è completamente mineralizzata.

Art. 76

ESTUMULAZIONE DA LOCULO PERPETUO o DA TOMBA DI FAMIGLIA

Le estumulazioni di cui alla lettera d) del precedente art. 75, sono consentite unicamente:

- trascorsi almeno 35 (trentacinque) dalla tumulazione della salma;
- ad esclusione dei mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE;
- a condizione che la salma, su parere del coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, sia completamente mineralizzata;
- che i feretri delle salme per le quali, non sia avvenuta la completa mineralizzazione, siano ritumulati nello stesso loculo con le prescrizioni impartite in merito dal sanitario medesimo.

TITOLO XIV

Art. 77

TRASLAZIONI

Il trasferimento di salma tra loculo e loculo nell'ambito dello stesso cimitero o da un cimitero ad un altro è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. nr. 285/90 e degli art. 76 e 78 del presente Regolamento.

Art. 78

DIRITTI DI TRASLAZIONE

I beneficiari del servizio, sono tenuti al pagamento del diritto corrispondente che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale.

Art. 79

RIMESSA IN PRISTINO

Le spese relative alla traslazione della salma o dei resti mortali, sono tutte a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza, i lavori di eventuale rimessa in pristino, saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuinarsi coattivamente a norma di legge.

Art. 80

Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si osservano le disposizioni contenute nel Capo XVII del D.P.R. nr. 285/90.

TITOLO XV

TARIFFE

Art. 81

SEPOLTURE PRIVATE

Le tariffe per le sepolture private, di cui alla lettera b) dell'art. 31, da valere per tutti i cimiteri del territorio comunale, vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Dette tariffe vengono determinate in base ad alcuni criteri già consolidati nel tempo:

- residenza o meno sul territorio comunale al momento del decesso;
- collocazione del loculo o della celletta ossaio;
- tipologia della sepoltura privata;
- durata della concessione.

La tariffa per la concessione di sepolture private per i residenti del comune, sono da applicare anche ed indipendentemente dalla loro residenza:

- per il coniuge;
- per gli ascendenti e discendenti in linea retta di I° grado, ai quali il concetto di residenza deve, sempre e comunque, considerarsi esteso.

Art. 82

RIUTILIZZO LOCULI PERPETUI o IN TOMBE DI FAMIGLIA

Per la riutilizzazione dei loculi a concessione perpetua, in esecuzione dell'art. 46 e di quelli delle tombe di famiglia in esecuzione del terzultimo capoverso del successivo art. 57 del presente regolamento, gli interessati dovranno provvedere al pagamento della tariffa di cessione del diritto d'uso di maggior durata, a residenti o non, vigente al momento della richiesta.

Per la utilizzazione dei loculi medesimi da parte di utenti diversi da quelli indicati nell'atto di cessione, qualora sia venuto meno il presupposto della residenza che ebbe a suo tempo a determinare la cessione a tariffa agevolata, gli aventi causa, nel rispetto della normativa soprariportata, dovranno corrispondere la differenza tariffaria tra residenti e non, o equivalente (per le cessioni temporanee) o di maggior durata, (per quelle ad uso perpetuo), vigente al momento della richiesta.

Il disposto del precedente capoverso, deve ritenersi applicato anche alle concessioni di cui alla lettera b) dell'art.44.

TITOLO XVI

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 83

LAMPADE VOTIVE

Poichè l'impianto delle lampade votive è incorporato nel loculo, il pagamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese è obbligatorio.

Facoltativa per l'utente è invece la richiesta dell'energia elettrica, nonchè dell'abbonamento alla manutenzione dell'impianto.

TITOLO XVII

Art. 84

DIRITTI CIMITERIALI

Ribadito che le inumazioni di cui alla lettera a) dell'art.31, le esumazioni ordinarie di cui all'art. 69 del presente regolamento, nonchè le estumulazioni ordinarie di cui all'art. 74, sono servizi che vengono resi gratuitamente, per tutte le altre operazioni od interventi effettuati su richiesta e/o interesse dei privati sono a pagamento con la dizione "DIRITTI CIMITERIALI".

L'articolazione e la quantificazione di tali diritti, da valere per tutti i cimiteri comunali, verrà stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO XVIII

Art. 85

SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO

Per la costruzione delle sepolture private, destinate a raccogliere salme, resti mortali, o ceneri, al di fuori dei cimiteri comunali, si applicano le norme previste al Capo XXI del D.P.R. nr. 285/90.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86

SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa, a norma degli art. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli art. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Art. 87

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazioni Consiglieri nr. 84 del 11 Giugno 1977 e 138 del 6 Settembre 1977, è abrogato.
E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, il quale entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.